La stretta sulle violazioni commesse dai datori di lavoro nella circolare n. 5407 sulle ispezioni

Giro di vite su libri e buste paga

Le sanzioni vanno moltiplicate per il numero dei lavoratori

PAGINE A CURA DI VITANTONIO LIPPOLIS

e sanzioni relative alle registrazioni sui libri obbligatori vanno moltiplicate per il numero di lavoratori interessati. È questa la principale novità contenuta nella lettera circolare n. 5407 del 18/04/2008 per mezzo della quale il ministero del lavoro fornisce chiarimenti sui criteri che, in fase di accertamento degli illeciti, il personale ispettivo deve osservare.

Sino ad oggi, si è spesso ritenuto di poter ricondurre le diverse violazioni accertate a un'unica condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, con la conseguenza che la sanzione applicata dal personale ispettivo era comunque unica. Tutto ciò non sarà più possibile e la conseguenza pratica sarà quella della moltiplicazione del numero complessivo delle sanzioni contestate a carico dei trasgressori. Vediamo in dettaglio le ragioni.

Libro matricola. Sul libro matricola vanno registrati, per ciascun lavoratore: il numero dordine d'iscrizione, i dati anagrafici completi, la data d'ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, gli estremi della comunicazione di assunzione, l'eventuale apposizione del termine di durata al contratto, la categoria professionale, la misura della retribuzione, il numero e il rapporto di parentela con i familiaria carico per i quali il lavoratore percepisce gli Anf. La circolare afferma che la condotta imposta al datore di lavoro si riferisce all'iscrizione di «ciascun prestatore di lavoro». L'obbligo di legge è dunque violato emi velta della

voros. Loobingo di legge e dinique violato ogni volta che:
- si ometta, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di un prestatore d'opera. In questo caso, pertanto, il personale ispettivo contestera/ notificherà al trasgressore tanti illectit quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione;

si commettano, con riguardo a ciascun prestatore d'opera, una o più inesattezze nelle scritturazioni. Anche in questo caso andranno contestati/notificati al trasgressore tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni inesatte.

Libro paga, sezione presenze. Nella sezione presenze del libro paga vanno registrati soltanto i dati dei lavoratori dipendenti. Con riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati (tra cui rientrano i co.co.pro.) la nota del 1844 ha ribadito quanto precedentemente affermato dallo stesso ministero in una risposta a interpello (prot. n. 25/1/5220, del 26/10/2006), vale a dire che le presenze non vanno registrate nell'apposita sezione del libro paga in ragione del fatto che tali lavoratori, fra l'altro, non sono destinatari della disciplina in materia di tempi di lavoro di cui al dlgs n. 66/03. Il dicastero, anche in tal caso, afferma che l'obbligo di legge è violato in relazione a ciascun dipendente per il quale il

Sanzioni relative alla tenuta dei libri obbligatori (MLPS, Lett. circ. n. 5407 del 18/4/2008)				
Fonte normativa	Illecito	Sanzione ammini- strativa	Numero di sanzioni da applicare (in caso di pluralità di violazioni)	Diffidabile (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004)
Art. 20, co. 1, punto 1), DPR n. 1124/1965	Omesse registrazioni a libro matricola Omessa iscrizione, nell'ordine cronologico di assunzione in servizio e prima dell'ammis- sione al lavoro, del prestatore d'opera assunto.	Da € 125 a € 770 (sogget- ti assicurati INAIL)	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto dell'omissione	Si
Art. 20, co. 1, punto 2), DPR n. 1124/1965	Omesse registrazioni nel libro paga - sezione presenze Omessa iscrizione sul libro paga, per ciascun dipendente, delle indicazioni prescritte.	Da € 125 a € 770 (sogget- ti assicurati INAIL)	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto dell'omissione	Si
Art. 25, D.P.R. n. 1124/1965	Mancato aggiornamento del libro paga – sezione presenze Omesso o ritardata registrazio- ne relative alle ore lavorate da ciascun dipendente.	Da € 125 a € 770 (sogget- ti assicurati INAIL)	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto dell'omissione	Si
Art. 26, co. 1, DPR n. 1124/1965	Irregolare tenuta dei libri matricola e paga Effettuazione di registrazioni errate o inesatte sui libri, ovvero difformità tra le registrazioni effettuate sull'originale dei libri e le copie eventualmente presenti sul luogo di lavoro.	Da € 125 a € 770 (sogget- ti assicurati INAIL)	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto delle scritturazio- ni inesatte	Si
Art. 1, co. 1, Legge n. 4/1953	Prospetto paga Mancata consegna (ovvero ritardata consegna o consegna con dati incompleti o inesatti) del prospetto di paga al lavoratore all'atto della corresponsione della retribuzione.	Da € 125 a € 770	Tante sanzioni quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione (o incompletezza o inesattezza) e per ogni mese in cui si accerta detta omissione (o incompletezza o inesattezza)	Si
Art. 8, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 234/2007	Registro orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore autotrasporto - Omesse registrazioni Omessa o incompleta iscrizione sul registro, per ciascun lavoratore mobile, delle indicazioni prescritte.	Da € 250 a € 1.250	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto dell'omissione	Si
Art. 8, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 234/2007	Registro orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore autotrasporto - Mancato aggiornamento Omesso o ritardata registrazione relativa alle ore lavorate da ciascun lavoratore mobile.	Da € 250 a € 1.250	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto dell'omissione	Si
Art. 8, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 234/2007	Registro orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore autotrasporto - Irregolare tenuta Effettuazione di registrazioni errate o inesatte.	Da € 250 a € 1.250	Tante sanzioni quanti sono i la- voratori oggetto delle scritturazio- ni inesatte	Si

datore di lavoro non iscriva l'orario di lavoro da questi effettuato il giorno antecedente (o nel maggior termine previsto eccezionalmente per alcune attività dall'art. 25, comma 2, dpr n. 1124/65). Pertanto l'obbligo è violato ogni volta che il datore di lavoro ometta le registrazioni sul libro presenze o le effettui in modo inesatto.

Ne discende che il personale ispettivo, d'ora innanzi, contesterà/notificherà al trasgressore tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni.

Prospetto paga. L'art. 1 della legge n. 4/1953 dispone che i datori di lavoro hanno l'obbligo di consegnare, all'atto del pagamento della retribuzione, una busta paga. I destinatari di questo adempimento sono, oltre ai lavoratori subordinati, anche gli operai ausiliari e i soci dipendenti delle società cooperative ed i lavoratori parasubordinati. Relativamente a quest'ultima categoria il ministero del lavoro ribadisce quanto sostanzialmente aveva già avuto modo di affermare nella nota n. 5/25002/70 del 2/1/2001, vale a dire che il committente, pur non avendo l'obbligo di effettuare le registrazioni del e presenze sul libro paga, deve tuttavia registrare il compenso

erogato ai lavoratori parasubordinati nell'apposita sezione del libro stesso e, conseguentemente, consegnare ai suddetti collaboratori, in coincidenza col pagamento del compenso contrattualmente previsto, la busta paga.

Anche relativamente a questo adempimento la Direzione generale dell'attività ispettiva afferma che il datore di lavoro si rende inadempiente all'obbligo, ogni volta che, all'atto dell'erogazione della retribuzione in favore di ciascun lavoratore, non consegni il prospetto paga ovvero lo consegni in ritardo e/o in modo incompleto o con dati inesatti. Da ciò deriva la conseguenza che il personale ispettivo dovrà contestare/notifi-care al trasgressore tanti illeciti amministrativi quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione o della consegna incompleta; di norma, quindi, ipotizzando il pagamento mensile delle retribuzioni, si avrà un illecito per ogni lavoratore e per ciascun mese in cui viene constatata la violazione. Al riguardo, tuttavia, il dicastero fa presente che, qualora il singolo prospetto paga sia contemporaneamente «viziato» sotto vari profili (per es. è consegnato in ritardo e con dati incompleti o errati), la sanzione applicata sarà unica.

Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Come risaputo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le p.a. devono effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (dal 1º marzo esclusivamente in forma telema-tica) entro il termine di cinque giorni dall'evento (10 giorni nel caso di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette di cui alla legge n. 68/1999). Tale obbligo sussiste per i contratti a tempo indeterminato, per i rappor-ti di lavoro a tempo determinato che terminano anticipatamente rispetto alla data comunicata al momento dell'assunzione e per i rapporti a tempo determinato che terminano in data successiva a quella originariamente comunicata per prosecuzione di fatto o per data effettiva diversa da quella presunta.

Alcuni dubbi sono sorti relativamente all'esigibilità o meno dell'obbligo in questione nei confronti di quei datori di lavoro che, a tempo debito, hanno effettuato in ritardo, o che non hanno effettuato del tutto, la comunicazione d'inizio del rapporto di lavoro medesimo.

Questi dubbi sono stati positivamente risolti dal ministero del lavoro nella nota del 18 aprile u.s. nella quale si legge che «l'omessa o ritardata comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro (...) non è di ostacolo alla giuridicamente esigibile e materialmente possibile comunicazione di cessazione».

La conseguenza di ciò è che l'eventuale ritardo ovvero l'omissione di questo adempimento comunicativo verrà comunque autonomamente sanzionato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 264/49.